



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 96

SEDUTA DEL 25-05-2017

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi
Pasquale Cannatelli (assente)
Claudio Cogliati
Marco Di Conza (assente)
Nicolas Gallizzi
Paola Pessina (assente)
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: CODICE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE SESSUALI E DEL MOBBING. MODIFICA ART. 6 – CONSIGLIERE DI FIDUCIA: PERSONA COMPETENTE IN MATERIA DI DISAGIO, DISCRIMINAZIONE MOBBING E MOLESTIE PSICOLOGICHE E SESSUALI SUL POSTO DI LAVORO.

Su proposta del Responsabile dell'Ufficio Affari Legali: Maria Teresa Bottanelli

Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: Roberto Alberti


L'atto si compone di n. 4 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. / – all.]

Pratica trattata da: Dott.ssa Viviana Scamporrino





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 103 del 25.10.2013 con la quale si è provveduto all'approvazione del Codice di Condotta per la Prevenzione delle Molestie Sessuali e del Mobbing, volto a favorire la tutela del benessere psicofisico dei lavoratori mediante l'attuazione di misure dirette a prevenire e contrastare le molestie sessuali e il fenomeno del mobbing e, più il generale, qualsiasi comportamento lesivo della dignità della personale sul luogo di lavoro;

DATO ATTO che l'art. 6 – Consigliere di Fiducia: personale competente in materia di disagio, discriminazione mobbing e molestie psicologiche e sessuali sul posto di lavoro prevede quanto segue:

1. Al fine di garantire piena ed efficace attuazione alle disposizioni del presente Codice, il Direttore Generale – su indicazione del Comitato – istituisce il Consigliere di Fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, quale figura di riferimento per situazioni personali di disagio/stress, mobbing, discriminazioni di ogni tipo molestie psicologiche e sessuali sul posto di lavoro.
2. Il Consigliere di Fiducia deve essere in possesso dell'esperienza e delle capacità professionali necessarie allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - laurea in psicologia disciplinata dall'ordinamento previgente ai DD.MM. 509/99 e 270/2004 o laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia) o laurea magistrale nella classe LM-51 (Psicologia);
 - abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
 - essere in possesso del diploma che legittima l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'Art. 3 della Legge 18/02/1989 n. 56, rilasciata da un Istituto abilitato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi del DM 11/12/1998 n. 509;
 - esperienza di almeno 4 anni nella consulenza e assistenza a persone con disagio lavorativo;
 - precedenti collaborazioni verso servizi di assistenza e consulenza in materia di disagio/stress lavoro correlato, mobbing e molestie sessuali;
 - precedenti collaborazioni professionali con avvocati ed esperti di organizzazione del lavoro;
 - avere buone capacità relazionali, di ascolto e di risoluzione dei problemi.
3. Il Consigliere di Fiducia dura in carica due anni e può essere rinominato. L'incarico può essere revocato dal Direttore Generale – anche su indicazione del Comitato – in caso di gravi inadempienze, omissioni, ritardi e/o violazioni degli obblighi di imparzialità, correttezza e riservatezza nell'esercizio delle relative funzioni.
4. In caso di dimissioni del Consigliere di Fiducia, il Comitato, provvede ad avviare la procedura per il conferimento del nuovo incarico.
5. La Fondazione si impegna a garantire al Consigliere di Fiducia l'autonomia, le risorse e gli strumenti necessari allo svolgimento delle proprie funzioni e ad assicurare l'accesso agli atti ed informazioni relative alle vicende sottoposte alla sua attuazione nei limiti della normativa vigente.





Il Consiglio di Amministrazione

6. il Consigliere di Fiducia partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato. In tale sede relaziona al Comitato sull'andamento della propria attività e può proporre indagini conoscitive, ricerche ed ogni azione utile alla prevenzione del mobbing e delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
7. Il Consigliere di Fiducia riferisce annualmente sull'attività in generale svolta dallo sportello al Comitato Unico di Garanzia ed è tenuto ogni anno a presentare una relazione sulla propria attività al Direttore Generale e al Comitato.
8. L'incarico del Consigliere di Fiducia, affidato ad un dipendente professionalmente esperto nelle materie di cui trattasi, non prevede alcun compenso.
9. In caso di contenziosi giudiziari l'Amministrazione garantisce l'assistenza legale al Consigliere di Fiducia e ai suoi collaboratori.

RITENUTO di dover provvedere, in relazione alle proposte del Comitato Unico di Garanzia, alle modifiche dell'art. 6 così come qui di seguito riportate:

Art. 6 comma 2

- Si aggiunge "(...) ed equipollenti o Laurea in Giurisprudenza"
- (...) "abilitazione all'esercizio della professione forense ed iscrizione all'ordine degli avvocati";
- "esperienza di almeno 4 anni nella consulenza e assistenza a persone con disagio lavorativo" viene così sostituita "specifiche competenze professionali in materia di mobbing, molestie sessuali e morali, disfunzioni lavorative e discriminazioni di genere;

Art. 6 comma 8 viene così sostituito:

L'incarico di Consigliere di Fiducia viene affidato ad un professionista esperto, tramite un bando finalizzato all'affidamento dell'incarico stesso.

Art. 6 comma 9 viene abrogato.

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 5 voti favorevoli su n. 5 votanti;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:

- di dare atto che il nuovo l'art. 6 – Consigliere di Fiducia: personale competente in materia di disagio, discriminazione mobbing e molestie psicologiche e sessuali sul posto di lavoro prevede quanto segue:
 1. Al fine di garantire piena ed efficace attuazione alle disposizioni del presente Codice, il Direttore Generale – su indicazione del Comitato – istituisce il Consigliere di Fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, quale figura di riferimento per situazioni personali di disagio/stress, mobbing, discriminazioni di ogni tipo molestie psicologiche e sessuali sul posto di lavoro.





Il Consiglio di Amministrazione

2. Il Consigliere di Fiducia deve essere in possesso dell'esperienza e delle capacità professionali necessarie allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in psicologia disciplinata dall'ordinamento previgente ai DD.MM. 509/99 e 270/2004 o laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia) o laurea magistrale nella classe LM-51 (Psicologia) ed equipollenti o Laurea in Giurisprudenza con abilitazione all'esercizio della professione forense ed iscrizione all'ordine degli avvocati;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o abilitazione all'esercizio della professione forense ed iscrizione all'ordine degli avvocati;
 - c) essere in possesso del diploma che legittima l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'Art. 3 della Legge 18/02/1989 n. 56, rilasciata da un Istituto abilitato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi del DM 11/12/1998 n. 509;
 - d) specifiche competenze professionali in materia di mobbing, molestie sessuali e morali, disfunzioni lavorative e discriminazioni di genere;
 - e) precedenti collaborazioni verso servizi di assistenza e consulenza in materia di disagio/stress lavoro correlato, mobbing e molestie sessuali;
 - f) precedenti collaborazioni professionali con avvocati ed esperti di organizzazione del lavoro;
 - g) avere buone capacità relazionali, di ascolto e di risoluzione dei problemi.
 3. Il Consigliere di Fiducia dura in carica due anni e può essere rinominato. L'incarico può essere revocato dal Direttore Generale – anche su indicazione del Comitato – in caso di gravi inadempienze, omissioni, ritardi e/o violazioni degli obblighi di imparzialità, correttezza e riservatezza nell'esercizio delle relative funzioni.
 4. In caso di dimissioni del Consigliere di Fiducia, il Comitato, provvede ad avviare la procedura per il conferimento del nuovo incarico.
 5. La Fondazione si impegna a garantire al Consigliere di Fiducia l'autonomia, le risorse e gli strumenti necessari allo svolgimento delle proprie funzioni e ad assicurare l'accesso agli atti ed informazioni relative alle vicende sottoposte alla sua attuazione nei limiti della normativa vigente.
 6. Il Consigliere di Fiducia partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato. In tale sede relaziona al Comitato sull'andamento della propria attività e può proporre indagini conoscitive, ricerche ed ogni azione utile alla prevenzione del mobbing e delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
 7. Il Consigliere di Fiducia riferisce annualmente sull'attività in generale svolta dallo sportello al Comitato Unico di Garanzia ed è tenuto ogni anno a presentare una relazione sulla propria attività al Direttore Generale e al Comitato.
 8. L'incarico di Consigliere di Fiducia viene affidato ad un professionista esperto, tramite un bando finalizzato all'affidamento dell'incarico stesso.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

IN DATA 25 MAG 2017 N. 96



[Handwritten signature]